

N. 6/2011

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it

- Modifica dello Statuto art. 42, ricorso ai Ministeri Vigilanti (bozza)
- Presentazione della dichiarazione telematica annuale anche ai primi di Novembre senza sanzioni
- Il conguaglio del 2010 può effettuarsi entro il 30.4.2012
- Inarcassa in città anche ad Ancona
- Nota CGIL CISL UIL CISAL USB al mio comunicato n. 5/2011

-
- Modifica dello Statuto art. 42, ricorso ai Ministeri Vigilanti (bozza)

Riporto, senza commenti, una bozza piuttosto avanzata del ricorso che sto per presentare. L'urgenza di alcuni argomenti mi spinge ad anticipare la pubblicazione.

Chi fosse interessato al testo definitivo me lo chieda direttamente alla mail in epigrafe in quanto non ritengo di interesse generale ripubblicare la versione definitiva.

Racc. A.R.

MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Via Veneto, 56
00187 R O M A

Racc. A.R.

MINISTERO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Via XX Settembre, 97
00187 R O M A

e p.c.

INARCASSA
Via Salaria 229
00199 R O M A

Oggetto: ricorso ai Ministeri Vigilanti affinché disapprovino la proposta di modifica dell'art. 42 commi 2° e 3° dello Statuto Inarcassa, deliberata nell'adunanza del Comitato Nazionale dei Delegati del 13 e 14.10.2011.

Premessa

Il sottoscritto, facendo parte del Comitato Nazionale dei Delegati quale rappresentante degli ingegneri della Provincia di Macerata, ha seguito in dettaglio i lavori preparatori che hanno portato alla proposta in oggetto.

Tale delibera ha più motivazioni, ne elenco le principali:

- eliminare l'indubbio privilegio di chi oggi può ottenere una pensione di tipo retributivo con soli 20 anni di contribuzione;
- eliminare, dopo oltre 30 anni, una norma transitoria;
- apportare un beneficio al bilancio di Inarcassa.

Indubbiamente i propositi sono encomiabili, ma l'attuazione pratica è stata talmente mal concepita per cui non solo tale delibera risulta irrispettosa di norme, iniqua ed ingiusta verso i soggetti interessati, per motivi che saranno evidenziati in seguito, ma sarà anche economicamente dannosa per Inarcassa stessa.

Si riporta dapprima il testo vigente dello Statuto,

Testo vigente

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 - Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

poi la delibera in oggetto così come approvata, a larga maggioranza.

Delibera approvata dal Comitato Nazionale dei Delegati

Art. 42 - Norme transitorie

*42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni **purché, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione.***

Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.

42.3 – Inalterato.

Antefatto

Inarcassa, per evitare di erogare pensioni retributive ai pochi soggetti che si trovavano nelle condizioni del vigente art. 42 comma 2, era ricorsa all'escamotage di distorcere il senso letterale di tale articolo che recitava "in data anteriore al 29.1.1981" interpretandolo "alla data del 29.1.1981".

Puntuali le condanne in tal senso:

Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 1818 del 17 aprile 1989; Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 18532 del 25 agosto 2006; Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 17424 dell'8 agosto 2007; Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 13815 del 27 maggio 2008,

per cui ora Inarcassa, costretta ad accettare le domande di chi intende usufruire di tale articolo, cacciata dalla porta, con la predetta delibera tenta di rientrare dalla finestra.

Per la cronaca Inarcassa “ci prova” ancora a far respingere dagli uffici la domanda di pensionamento ai sensi del vigente art. 42 comma 2 (lo ha fatto recentemente anche con il sottoscritto) tuttavia accetta il successivo ricorso al CDA, e ciò ovviamente non fa onore alla Cassa che rischia il contenzioso anche per aver “fuorviato” le giuste richieste degli iscritti con risposte distorte.

Da quanto sopra detto, oltre al danno economico, l'immagine di Inarcassa, non ne esce un gran che bene.

Viste le molte contestazioni sul provvedimento, prima di procedere formalmente alla proposta di modifica statutaria, Inarcassa consultò il Prof. Avv. Massimo Luciani che in data 25.01.2011 (previo precedente parere del 10.2.2010 di cui non ho traccia) rilasciò apposito parere che non riporto integralmente in quanto potrebbe essere considerato atto interno coperto da privacy.

Ad ogni buon conto l'Avv. Luciani rammentava che eventuali interventi dovevano rispettare l'art. 3 comma 12 della Legge 335/1995 “... *provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto dei principi del "pro rata" in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti ...*”. Rammentava inoltre la modifica al predetto articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 introdotta dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 763 “... *provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni ...*”.

L'Avv. Luciani correttamente poneva l'accento sia sul pro rata, ovviamente relativo al trattamento delle anzianità già maturate, e sui criteri di gradualità e di equità fra generazioni ipotizzando, tra le possibili soluzioni, il “... passaggio al sistema contributivo in ragione degli anni di iscrizione, con effetti via via più incisivi ...”

L'Avv. Luciani sconsigliava infine posizioni perentorie come quelle in effetti assunte da Inarcassa, e ciò è evidente dalla Sua conclusione “... Saranno in tal senso giustificabili, in nome delle esigenze di equilibrio di bilancio, solo quelle misure che saranno effettivamente adeguate allo scopo da perseguire e che non comporteranno un sacrificio degli interessi e delle aspettative degli iscritti eccessivo rispetto tale scopo. La valutazione dei profili attuariali della problematica, peraltro, eccede ovviamente le competenze dello scrivente e i limiti del presente parere. ...”.

Motivi di illegittimità.

1) Inosservanza di norme.

Da quanto esposto una delibera che da un giorno all'altro fa passare un trattamento previdenziale dal regime retributivo al regime contributivo, non solo per gli anni a venire ma anche per gli anni pregressi, disattende i "... principi del "pro rata" in relazione alle anzianità già maturate ..." (art. 3 comma 12 della Legge 335/1995) e neppure il criterio di gradualità .

In Inarcassa il rapporto tra prestazione previdenziale contributiva e retributiva è, come si dimostrerà, nell'ordine di un quarto (troppo basso a parere del sottoscritto) e passare, da un giorno all'altro, da una pensione ad esempio di 3.000 euro al mese ad una di 750 euro al mese è l'antitesi della gradualità.

Peralto un provvedimento drastico sarebbe giustificabile, come sostiene anche l'avvocato di Inarcassa, solo a fronte di insuperabili vincoli di bilancio.

Ma non ha forse Inarcassa già evidenziato a Codesti Ministeri che, almeno a trenta anni, non si hanno problemi di bilancio?

D'altra parte il provvedimento interessa una sparuta minoranza e non incide che in maniera estremamente marginale sul bilancio Inarcassa¹.

1

Trattasi infatti di iscritti ad Inarcassa prima ed alla data del 29 gennaio 1981 che all'epoca, per il semplice effetto degli anni di corso di studio dovevano avere almeno 25 anni (meglio dire 27 anni da una statistica che considera gli anni che mediamente si perdevano nel corso degli studi) oggi professionisti che al prossimo gennaio avrebbero circa 59 anni, che diventerebbero 62-3 anni, se si tiene conto dei tempi tecnici di approvazione della delibera e del successivo periodo transitorio triennale, che renderebbe operativa la norma solo nel 2015 circa.

In pratica i reali interessati sarebbero molto pochi, ma vediamo i dati forniti in sede di istruttoria al CND il 24 marzo 2010: gli iscritti alla data del 29 gennaio 1981 (che chiameremo primo gruppo) erano 10.457 di cui 7.134 avranno, a 65 anni di età, più di 30 anni di contribuzione, mentre se si considerano gli iscritti anteriormente alla predetta data, la platea si amplia di ulteriori 11.758 unità, di cui 2.158 iscritti (che chiameremo secondo gruppo) e 9.604 non iscritti (che chiameremo terzo gruppo) e 1.245 con trattamento già liquidabile.

Al marzo 2010, pur tra molte incertezze (mortalità, cancellazione, reinscrizione etc.) si potevano ipotizzare le unità interessate dal provvedimento, ma ipotizzare le unità interessate alla data di eventuale entrata in vigore del provvedimento (2015 presumibilmente) è assai più arduo, si potranno solo fare ipotesi di larga massima.

Coloro che avranno più di 30 anni di contribuzione a 65 anni di età o il cui trattamento è già liquidabile sono evidentemente già al di fuori del provvedimento quindi $10.457 - 7.134 = 3.323$ sono le unità interessate per il primo gruppo, mentre i 1.245 con trattamento già liquidabile sono già esclusi.

Mentre del primo gruppo è specificato quanti avranno più di 30 anni di contribuzione a 65 anni di età (7.134 su 10.457 oltre il 68%) tale dato non è specificato per gli altri, ma è logico pensare che essendo iscritti prima degli altri la percentuale sia maggiore o quanto meno la stessa, quindi dei 2.158 iscritti ne resterebbero 1.472 e dei 9.604 non iscritti ne resterebbero 6.552 come massimo.

I numeri precedenti sono i massimi possibili al marzo 2010, ma quanti saranno i reali interessati nel 2015 circa?

Un pò di logica altrimenti non si viene a capo di tali numeri.

I 3.323 iscritti alla data del 29 gennaio 1981, iscritti anche al marzo 2010 sono chiaramente attivi, quindi, salvo imprevisti, andranno verso la pensione retributiva. Al marzo 2010 dovevano avere età compresa tra $27+29 = 56$ (età minima più il tempo trascorso sino al marzo 2010 dalla legge 6/81) e massima $35+29 = 64$ (altrimenti avrebbero già 65 anni ed avrebbero chiesto la pensione o in ogni caso proseguirebbero per arrivare alla pensione retributiva), quindi età media 60 anni al marzo 2010, 65 anni al marzo 2015, cioè il gruppo si sarà dimezzato per il tempo trascorso, più che dimezzato se si considerano i vari casi della vita, quindi al massimo 1.661 interessati al provvedimento. Non va poi trascurato il fatto che, chi ad esempio sarà arrivato ai 65 anni con 29 anni di anzianità, salute permettendo, continuerà per un altro anno per cui l'efficacia del provvedimento nei suoi confronti sarebbe minima (ritardo di un anno della pensione ma pensione certamente più alta), stesso ragionamento per chi avrà 28 anni di anzianità (anche se il beneficio diminuisce) e così via. Da studi precedenti, salute permettendo, la convenienza al proseguimento supera certamente i 70 anni per cui tutto il gruppo proseguirebbe ed il provvedimento in termini economici potrebbe dare un risultato pari al 20-25% circa di quello atteso se tutti al 65 anno, illogicamente chiedessero la PPP. In sintesi per i 1.661 l'efficacia del provvedimento sarà ridotta ad $1/5 - 1/4$, quindi si può conteggiare un numero di circa 350 unità equivalenti che passano interamente dal retributivo al contributivo (questo passaggio non è lezioso ma serve per semplificare calcoli successivi).

Passiamo al secondo gruppo, 2.158 iscritti anteriormente alla data predetta ed iscritti oggi. Anche qui un pò di logica, costoro potevano esser iscritti da un giorno, da un anno, da dieci anni o da 20 anni (anno istituzione della cassa); si potrebbe prendere la media (10 anni) ma sarebbe un dato poco realistico data la crescita nel tempo di ingegneri ed architetti, quindi prudenzialmente prendiamo la metà della

Non vi è dubbio quindi che, in assenza di insuperabili vincoli di bilancio, non vi è alcun rispetto dell'art. 3 comma 12 della Legge 335/1995 nonché dell'art. 1 comma 763 della Legge 27 dicembre 2006.

2) Illogicità.

Forti dubbi si hanno anche sul fatto che si introduce un transitorio su un transitorio, che poi tanto transitorio proprio non è.

La Legge 3 gennaio 1981 n. 6, composta da 30 articoli, all'art. 25, circa il periodo transitorio recitava

Art. 25 - Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie

25.1 - Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

25.2 - Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

25.3 - Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

metà, cioè iscrizione media da 5 anni. Con identico ragionamento di prima al marzo 2010 dovevano avere età compresa tra $27+5+29 = 61$ (età minima, più i 5 anni predetti, più il tempo trascorso sino al marzo 2010) e massima $35+29 = 64$ (altrimenti avrebbero già 65 anni ed avrebbero chiesto la pensione o in ogni caso proseguirebbero per arrivare alla pensione retributiva), quindi età media 62,5 anni al marzo 2010, 67,5 anni al marzo 2015, cioè il gruppo interessato sarà ridotto ad un quarto per il tempo trascorso, e molto meno se si considerano i vari casi della vita, quindi gruppo di meno di $2.158/4 = 539$ unità. Salute permettendo, tutto il gruppo continuerebbe per i motivi predetti, per cui l'efficacia del provvedimento, in questo caso, può essere valutata al 10%, quindi si può conteggiare un numero di circa 50 unità equivalenti che passano dal retributivo al contributivo.

Applicando il medesimo ragionamento del secondo gruppo al terzo gruppo (9.604), con calcoli analoghi si arriva ad un numero di circa 240 unità equivalenti (basta una semplice proporzione) che passano dal retributivo al contributivo. In questo caso però è un gruppo mediamente iscritto nel 1976 oggi non iscritto, per cui è un gruppo potenzialmente estraneo, e solo una minima parte potrebbe rientrare in Inarcassa, ipotizziamo al massimo 50 unità (20% circa).

Siamo così giunti ad un totale al massimo di $350+50+50 = 450$ unità a fronte di quasi 30.000 pensionati previsti per il 2015 (ancora ipotesi di larga massima) quindi in un rapporto approssimativo del 15 per mille.

In termini economici l'impatto però è certamente molto minore di tale valore per i motivi che seguono.

Approssimativamente una pensione retributiva calcolata su 20 anni è circa la metà di una calcolata su 40 anni, ed ancora un'ipotesi di 24,5 anni di media (tra 20 e 29) quindi il rapporto scende ancora $24,5/40$ per 15/1.000, e siamo al di sotto del 10 per mille.

Poi è la differenza di pensione quella che interessa la cassa ($3/4$ o 75% circa, di differenza come sopra detto, verificare con gli allegati) in quanto in ogni caso gli interessati raggiungerebbero la PPP e si scende al rapporto $2,5/1.000$ in termini di efficacia rispetto ai pensionati normali, e tale dato scende ulteriormente in quanto trattasi di soggetti dall'attività altalenante i cui redditi (e di conseguenza le pensioni) sono notoriamente inferiori rispetto a coloro che esercitano continuativamente ed ininterrottamente l'attività professionale, per cui si può pensare di essere nell'ordine del 2 per mille.

Vi è poi anche l'ignoranza di tale articolo dello Statuto, tanto che quando a marzo 2010 venne posto il problema, moltissimi Delegati, che dovrebbero conoscere lo statuto a menadito, caddero dalle nuvole; addirittura un collega delegato che avrebbe potuto esercitare tale diritto non lo aveva fatto per ignoranza. Quando poi mi capita di parlare con colleghi di tale articolo dello Statuto, noto come praticamente non vi sia conoscenza di tale articolo.

E'peraltro vero che con gli strumenti attuali il livello di conoscenza aumenta ed aumenterà, ma è facilmente prevedibile che solo una piccola parte degli aventi diritto possa sfruttare tale articolo, infatti l'applicazione è a richiesta, ed in assenza di specifica domanda tale articolo non viene applicato.

Il quantum è di difficile quantificazione, ma appare evidente che dal 2 per mille in pratica si scenda di un ordine di grandezza, cioè si sia nell'ordine del per 10.000 anziché del per 1.000.

Peraltro le pensioni sono una frazione del bilancio Inarcassa, quindi in riferimento al bilancio si scende ulteriormente, e di molto, quindi in pratica il provvedimento ha, o meglio avrebbe, per quanto si dirà in seguito, effetti trascurabili sul bilancio, nell'ordine di grandezza di 1 su 10.000 o 1 su 100000 (inciderebbero sulla quinta o sesta cifra decimale del bilancio).

25.4 - Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 27 della presente legge.

25.5 - Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

25.6 - Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di età, di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b) e all'articolo 7, quarto comma.

25.7 - Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto:

1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni;

2) alla pensione di inabilità ed indiretta con l'anzianità minima di:

a) due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di età;

b) cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente ad infortunio, se iscritti dopo il cinquantesimo anno di età ma prima del sessantesimo anno di età.

25.8 - In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalità di cui all'articolo 2; la pensione di inabilità e indiretta è liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7.

25.9 - Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo la pensione minima di vecchiaia è fissata in lire tre milioni annui.

25.10 - L'importo di cui al comma precedente è comprensivo del supplemento di pensione previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n.55.

25.11 - I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

25.12 - I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ben dodici commi variamente articolati a regolare il transitorio.

In occasione della privatizzazione, entrò in vigore lo Statuto Inarcassa (Approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 novembre 1995) Statuto prevalente sulla legge (in caso di contrasto così si è espressa sia Inarcassa sia i Ministeri interessati, ad esempio circa la rielegibilità dei delegati – art. 29 L.6/81 e L. 290/90 a fronte dell'art. 18 dello Statuto- in contrasto tra loro) composto da ben 47 articoli, chiaro segno di uno studio attento e puntiglioso della normativa.

In tale occasione poi le norme transitorie vennero snellite e depurate di tutto il superfluo, quindi anche del transitorio ormai superato, passando da 12 a 7 commi, come segue.

Art. 42 - Norme transitorie

42.1 Per coloro che siano iscritti a INARCASSA dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

42.2 Gli iscritti a INARCASSA, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.

42.3 In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

42.4 I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

42.5 I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite da detta legge.

42.6 Le delibere e i regolamenti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti restano in vigore all'atto della trasformazione nell'Associazione INARCASSA.

42.7 Dal 1° gennaio 2000 la pensione viene calcolata prendendo a base la media dei più elevati undici redditi professionali dichiarati dall'iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai sedici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Il periodo di riferimento ed il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della pensione sono quindi aumentati per gli anni successivi di un anno ogni anno, e ciò fino a raggiungere i migliori venti su venticinque.

Spariscono ad esempio i commi 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.6, 25.9 e 25.10, vengono modificati i commi 25.5 (ora 42.1), 25.7 (ora 42.2 di interesse), 25.8 (ora 42.3), 25.11 (ora 42.4) e 25.12 (ora 42.5), introducendo poi due nuovi commi (42.6 e 42.7).

In breve viene eliminato quanto scaduto, viene rettificato ed aggiornato quanto si modifica e si è modificato per effetto della privatizzazione e del passare degli anni.

E' da notare come il comma 7 dell'art. 25 della legge 6.81, secondo i più anziani della Cassa, sarebbe nato dal fatto che, innalzando il requisito minimo per la vecchiaia da 20 a 30 anni di contribuzione, alcuni iscritti che potevano maturare i 20 anni allora necessari, non avrebbero potuto maturare i 30 (nuovo minimo) perdendo il diritto alla pensione.

Tuttavia se ha senso riportare tale articolo dal 1981 (legge 6/81) al 1990 (legge 290/90) in quanto non sono passati i 10 anni di differenza, nel 1995 ne sono passati più di 14, quindi, se tale era il motivo, il comma 42.2 poteva e doveva essere eliminato, al pari di altri, nello Statuto

Invece non solo tale comma è rimasto (42.2) ma è stato rettificato nel senso di lasciare la prima parte (pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni -punto 1)) eliminando la seconda parte (pensione di inabilità ed indiretta con l'anzianità minima di 2 o 5 anni ... -punto 2)).

Infine una norma è transitoria se è indicato il limite temporale della stessa, ove tale limite non è invece indicato, come nello specifico, deve intendersi transitoria nel senso che va ad esaurimento con il normale avanzare del tempo.

Quindi nello statuto i 20 anni sono stati deliberatamente lasciati, pertanto era chiara la volontà, sia nelle Leggi che nello Statuto, di lasciare i 20 anni di anzianità sino al naturale esaurimento, pertanto è assolutamente illogico, ad oltre 33 anni di distanza (nuova scadenza prevista dopo il triennio fissato) eliminare tale norma che ormai quasi al 100% ha raggiunto il suo obiettivo.

Di più, come consigliava lo stesso avvocato di Inarcassa, o come aveva proposto il sottoscritto in sede di Comitato Nazionale dei Delegati, si poteva graduare il provvedimento con un pro quota del tipo retributivo sino ad oggi e contributivo per gli anni a venire, innalzando il limite dei 20 anni subito a 21 anni poi, ad esempio un anno in più ogni due etc., razionalizzando il provvedimento e rendendolo addirittura più efficace, in termini economici per Inarcassa (vantaggi economici da subito e protratti per più tempo) pur con un provvedimento più graduale.

In breve un cambiamento drastico dall'oggi al domani è ancor più illogico.

3) Eccessiva disparità di trattamento.

In termini economici la disparità di trattamento è enorme e posso dimostrarlo con un esempio reale, quello del sottoscritto, già in pensione per effetto appunto dell'art. 42 comma 2.

Tra l'altro, in quanto già pensionato Inarcassa, il sottoscritto non ha alcun interesse personale, quindi agisce esclusivamente nell'interesse comune di Inarcassa e degli iscritti.

Prima di andare in pensione è possibile, sul sito Inarcassa, simulare sia la propria pensione calcolata sia col sistema retributivo (anche in applicazione dell'art. 42 comma 2) sia calcolata col sistema contributivo, la cosiddetta PPC (Prestazione Previdenziale Contributiva).

Non fa piacere esporre dati personali, ma lo ritengo necessario, pertanto riassumo i risultati ed a parte fornisco le schermate dettagliate (vedansi allegati) da cui si può notare che, a parità di condizioni, la propria pensione calcolata col sistema retributivo (allegato 1) ammonta a circa 18.500 € l'anno, mentre la PPC ammonta a circa 4.500 € l'anno (rapporto meno di un quarto a conferma di quanto sopra detto!).

Se un domani, per qualsivoglia motivo (ad esempio bilancio di previsione non più a posto a 30 anni, ipotesi che con l'attuale sistema retributivo è quasi una certezza) Inarcassa dovesse decidere di passare al contributivo, a meno che il bilancio non presenti vincoli insuperabili, non prenderebbe mai un provvedimento analogo a quello proposto (tre anni di transitorio poi da un giorno all'altro pensionamento col contributivo anche per gli anni pregressi che avrebbe gli effetti di ridurre una pensione ad esempio di 3.000 €/mese a 750 €/mese).

A riprova, quando Inarcassa decise di aumentare l'aliquota contributiva dal 10 al 14,5% del reddito, non lo ha fatto dall'oggi al domani, ma nell'arco di 4 anni, graduando il provvedimento.

E' di tutta evidenza che chi, magari per pochi giorni di differenza di età anagrafica (mancato compimento del 65° anno), non potrà usufruire della pensione calcolata col sistema retributivo sarà costretto alla PPC (per qualsivoglia motivo, ad esempio di salute o perché mancano parecchi anni per arrivare ai 30 di anzianità) subirà una disparità di trattamento insopportabile.

4) Antieconomicità, per Inarcassa, del provvedimento.

Per continuare con l'esempio di cui al punto precedente, in termini economici la differenza tra chi potrà rientrare nella pensione calcolata col sistema retributivo (circa 18.500, € l'anno nell'esempio) e chi dovrà accontentarsi della PPC (circa 4.500 € l'anno) sarà di 14.000 € l'anno.

Considerando che data la vita attesa a 65 anni circa, l'eventuale reversibilità etc. si prevede mediamente un periodo di pensionamento equivalente a circa 19 anni (vita media pari ad 84 anni circa, come da statistiche Inarcassa) la differenza di pensione è calcolabile in $14.000 \times 19 = 266.000$ € circa nel corso della vita.

Visti i precedenti punti 1, 2 e 3, cui se ne potrebbero aggiungere altri, e viste le cifre in gioco, ritengo che tutti gli interessati che ne siano a conoscenza adiranno le vie legali, eventualmente ricorrendo a tutti i gradi di giudizio, almeno sinché non si abbia una giurisprudenza costante che, dati i tempi tecnici, si avrà eventualmente quando tutti gli interessati saranno già in lite giudiziale.

Per contro Inarcassa per prassi, almeno sinché non si arriva ad una giurisprudenza costante, ricorre a tutti i gradi di giudizio, per cui in un caso o nell'altro le spese legali saliranno alle stelle.

Data la novità dell'argomento è facile prevedere che, almeno per i primi casi, le spese saranno compensate, per cui sia Inarcassa che gli interessati sosterranno comunque spese legali notevoli, con danno reciproco.

Dato che si è già evidenziato, vedasi punto 1, che nel bilancio Inarcassa, qualora per assurdo tutto fosse favorevole ad Inarcassa, la delibera in oggetto porterebbe un beneficio irrisorio, tale beneficio si ridurrebbe decisamente per la presenza di spese legali irrecuperabili.

A nulla vale la considerazione di Inarcassa che, in occasione di altra delibera che prevedeva un periodo transitorio triennale (modifica dell'art. 40 dello Statuto deliberata nel Comitato Nazionale dei Delegati del 1-2 aprile 2004) non sia stata di fatto efficacemente attaccata per via legale dagli interessati. Le condizioni nel caso precedente erano estremamente diverse, almeno dal punto di vista economico. In effetti sostituire, dopo un periodo transitorio triennale, la restituzione dei contributi versati con una PPC, equivaleva solo a posticipare delle somme, quindi il danno economico mediamente era nullo o trascurabile (chi fosse sopravvissuto nella media avrebbe avuto un pareggio economico, chi fosse sopravvissuto maggiormente ne avrebbe avuto un utile, chi meno un danno). Non conosco i dati ma, visti i costi della Giustizia, solo casi particolarissimi avrebbero avuto interesse ad adire le vie legali, almeno in maniera singola.

Peraltro è stato effettuato un ricorso collettivo al TAR del Lazio, tuttora in essere, come da recente ricerca sul sito del TAR, per l'annullamento Decreto Interministeriale 22.07.05 di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Inarcassa (Num. Reg. Gen.: 10475/2005 Data Dep.: 23/11/2005 Sezione: 3B) e sarà necessario attenderne l'esito per sapere se Inarcassa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbiano agito correttamente o meno.

Peraltro a circa 6 anni di distanza, per tale Ricorso al TAR non è stata fissata neppure la prima udienza, per cui, data l'età degli interessati alla recente delibera (rammento iscritti ad Inarcassa in data anteriore al 29.1.1981) l'ipotesi di un analogo ricorso avrebbe poco senso, mentre sarebbe maggiormente percorribile la strada di intentare una causa di lavoro presso il locale Giudice del Lavoro, causa dai tempi certamente più brevi.

A parere del sottoscritto Inarcassa si troverà certamente impelagata in una serie ricorsi sparsi su tutto il territorio nazionale.

Pur non essendo facile in Italia prevedere quale sarà il risultato di una lite giudiziaria, se come credo (altrimenti non avrei fatto questo ricorso), l'eventuale giudizio fosse favorevole ai ricorrenti, il bilancio Inarcassa ne risentirebbe negativamente ed in misura maggiore rispetto all'altra ipotesi, trascurando il danno di immagine certamente non secondario.

Per i motivi suesposti si chiede che codesto Ministero, nell'ambito delle funzioni previste dall'Art. 3 del decreto Legislativo n. 509/1994 disapprovi la modifica statutaria proposta.

Recanati 2.11.2011

Dott. ing. Brodolini Mario-Francesco
delegato per la provincia di Macerata

-
- Presentazione della dichiarazione telematica annuale anche ai primi di Novembre senza sanzioni

Ecco in sintesi la lettera della presidenza circa la presentazione della dichiarazione telematica.

Gentili Colleghi, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di difficoltà d'invio della dichiarazione obbligatoria tramite Inarcassa On-Line.

Tali problemi sono dovuti al grande afflusso di utenti concentratosi a ridosso della scadenza che ha creato rallentamenti e difficoltà di accesso al sito, con i conseguenti disservizi.

Desideriamo informarVi che sono in corso interventi volti a contenere il fenomeno (n.d.r. sono a conoscenza delle risposte telefoniche da parte degli operatori anche sabato e domenica scorsi) e, pertanto, confidiamo nella Vostra collaborazione invitandoVi a segnalare ai colleghi che la trasmissione telematica è l'unica modalità valida per l'invio della dichiarazione obbligatoria (articolo 36 dello Statuto) e a suggerire di trasmetterla, eventualmente, nei primissimi giorni successivi al termine del 31 ottobre, sempre ed esclusivamente esclusivamente tramite Inarcassa On-Line.

Consigliamo, infine, di collegarsi al sito nell'arco dell'intera giornata, cercando di evitare le ore di maggiore afflusso (9 - 19).

Leggendo lo Statuto (art. 36.4 versione aggiornata di recente con le modifiche apportate al sistema sanzionatorio maggio 2011) si può vedere che il ritardo nella dichiarazione On-Line non è più sanzionato, purché si provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non si ritardi l'invio oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta (vedasi comunque la possibilità di differimento di cui al punto successivo).

La lettera della presidenza sopra riportata indica che che è opportuno procedere quanto prima alla trasmissione e non dilungarsi, sia perché i dati servono per il bilancio di previsione ed altro, sia perché è facilmente prevedibile un ulteriore ingorgo verso la fine dell'anno.

Infatti molti al termine della dichiarazione non generano il MAV (fatelo comunque, eventualmente non stampatelo ma memorizzatelo semplicemente se avete dubbi) pensando di farlo in tempo successivo e regolarmente si ricordano in prossimità della scadenza ultima con conseguente intasamento e si ricade nelle difficoltà attuali, questa volta senza possibilità di evitare le sanzioni (vedasi comunque la possibilità di differimento di cui al punto successivo).

-
- Il conguaglio del 2010 può effettuarsi entro il 30.4.2012

Ecco in sintesi la lettera della presidenza del 24 ottobre 2011 circa il posticipo.

Il consiglio di amministrazione, nella riunione del 20 ottobre u.s., ha deliberato di consentire che il conguaglio dei contributi previdenziali relativi all'anno 2010, previsti per il 31 dicembre 2011, possa essere versato entro il 30 aprile 2012 come l'applicazione di un interesse dilatorio nella misura delle 2% fisso.

Il ritardo di pagamento anche di un solo giorno rispetto al termine del 30 aprile 2012 comporterà l'applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a decorrere dall'1 gennaio 2012 al momento del pagamento.

La riscossione del predetto interesse dilatorio avverrà unitamente alla prima scadenza dei minimi contributivi 2012 ove possibile, e in via residuale unitamente alla seconda scadenza.

Da notare che l'anno scorso l'interesse del dell'1% e non del 2% perché si intende disincentivare l'utilizzo di questa opportunità, per riportare il pagamento alla naturale scadenza del 31 dicembre.

Prima di avvalersi dell'agevolazione, fate due conti verificando sia le aliquote fiscali sia GE.RI.CO., in quanto spostare i pagamenti da un anno all'altro potrebbe avere conseguenze peggiori del vantaggio della dilazione, specie se gli studi di settore non vengono rispettati (l'adeguamento in genere è montò più del 2% di interesse).

-
- Inarcassa in città anche ad Ancona.

Dal sito della cassa Home page noto che Inarcassa In Città sarà anche ad Ancona almeno una volta l'anno.

Come già avvenuto (raramente) in passato, i colleghi di Macerata ritengo possano usufruirne, quindi attenzione al calendario circa l'evento cui occorrerà prenotarsi con ampio anticipo (al momento non ci sono date fissate).

Rammento che Inarcassa In Città cerca di andare incontro alle esigenze dei professionisti che abbiano pratiche particolarmente complesse; un team di funzionari esperti di previdenza, studiato il caso segnalato, potranno risolvere anche i problemi più complessi.

Le prenotazioni saranno gestite direttamente dalla Direzione che valuterà le richieste confermando via e-mail luogo e ora dell'incontro o, dove necessario, individuando una modalità di contatto diverso più adatta al caso

-
- Nota CGIL CISL UIL CISAL USB al mio comunicato n. 5/2011

Dapprima riporto integralmente la nota recentemente pervenutami a mezzo fax, che ho trasformato in formato digitale semplicemente per non appesantire i documento, poi un brevissimo commento.

A parte i simbolini dei vari sindacati che non vengono riprodotti, il testo dovrebbe essere fedele (spero di non aver fatto errori nell'operazione di trascrizione).

Al Dott. Ing. Mario Francesco Brodolini

Al Presidente di Inarcassa
Dott. Arch. Paola Muratorio

Al Vice Presidente
Dott. Arch. Giuseppe Santoro

Al Direttore Generale di Inarcassa
Dottor Giancarlo Giorgi

Al Dirigente della DOP
Dott. Gianluigi Zaza

Alla FP CGIL

Alla FP CISL

Alla UILPA

Alla CISAL FIALP

Alla USB

A tutto il personale

Loro sedi

Oggetto: trasmissione nota all'Ing. Brodolini.

In allegato si trasmette, per opportuna conoscenza la nota inviata all'Ing. Brodolini

Distinti saluti

Le OO.SS di Inarcassa

Roma 26 ottobre 2011

Egregio Ing. Brodolini,
abbiamo letto con interesse, il Suo periodico contributo sul sito dell'Ordine di Macerata.

Poiché uno degli argomenti trattati nel Suo ultimo post sul CND del 13-14/10/2011 era particolarmente interessante per la nostra funzione di rappresentanza dei lavoratori di InarCassa, ci corre l'obbligo di fornire sono alcune precisazioni.

Nel merito: RUP e riferimenti al Contratto Nazionale.

Occorre premettere che **già con la manovra economica del luglio 2010 al personale degli Enti privatizzati si applicano i blocchi le restrizioni stabilite per tutto il comparto pubblico.** Con il medesimo provvedimento fu introdotto il controllo obbligatorio della COVIP sul patrimonio immobiliare da Lei citato e, nella stesura originaria, era previsto anche il dimezzamento degli organi di amministrazione e

l'abbattimento dei loro compensi; grande dibattito ma, purtroppo, in sede di conversione, si fece in tempo superare a superare il solo quest'ultimo punto.

In tale contesto interviene la manovra economica del luglio 2011 che, **ribadendo la collocazione pubblica degli Enti di Previdenza privatizzati, precisa ulteriormente la loro soggezione al Dlgs 163/2006** (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

La materia è certamente ben nota agli Ingegneri ed agli Architetti.

Dal momento che l'ADEPP non ha assunto alcuna posizione ufficiale del riguardo, lasciando l'iniziativa di singoli associati, InarCassa, a differenza degli altri Enti, ha compreso anche i procedimenti ancora non completamente liquidati alle Imprese alla data di uscita del DL (6 luglio). **Per la cronaca si tratta di migliaia di “pratiche” solo per sanare il passato.**

Precisiamo poi che **gli incarichi di Responsabile del Procedimento non sono stati affidati ai soli dirigenti ma ad un più vasto novero di lavoratori.** E' di tutta evidenza che, nel caso dei dirigenti, esiste già una relazione tra responsabilità e retribuzione che risolverebbe a monte il problema da Lei segnalato di “...*compenso aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione...*”.

Il problema vero e grave **si pone per quei lavoratori che percepiscono retribuzioni di gran lunga inferiori a quelle dei dirigenti e che non ricomprendono quel tipo di incarico.** Per assurdo, i lavoratori meno pagati sono anche quelli cui viene fatto carico delle maggiori responsabilità. A titolo di esempio - ma non certamente esaustivo - citiamo solo i sette colleghi dell'ufficio tecnico che in più, rispetto alla quasi totalità dei dirigenti, **si ritrovano in campo la responsabilità - anche penale - della sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. 81/08** (più di sessanta complessi immobiliari distribuiti per tutto il territorio nazionale).

Va precisato, e **desideriamo che se ne dia pubblicamente atto, che tu ti colleghi coinvolti stanno affrontando il problema con grande spirito di responsabilità e sacrificio,** pur fra mille difficoltà, sia per far fronte alla gran mole di lavoro, sia partecipando fattivamente alla costruzione di un'organizzazione capace di rispondere ai nuovi compiti ed alle attese delle Direzioni e dell'Amministrazione.

Di contro diamo atto all'Amministrazione **di aver messo in campo con tempestività corsi di formazione/aggiornamento** di elevata qualità, particolarmente apprezzati dai colleghi interessati.

La nostra opinione è che questa novità legislativa rappresenta una straordinaria opportunità per ricondurre i processi di spesa entro un quadro di regole forse più rigido ma più moderno (il Regolamento di contabilità e praticamente immutato da oltre trent'anni), a tutto vantaggio della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli iscritti/contribuenti.

Abbiamo già chiesto ai responsabili della struttura di aprire un confronto sull'argomento anche per dare risposte ai lavoratori, **poiché il Contratto Nazionale e lo stesso D.lgs 163/06 (e su questo punto ci spiace contraddirla) prevedono già gli strumenti giuridici/economici** per riconoscere a quei lavoratori l'assunzione dell'incarico che hanno avuto l'orgoglio di vedersi conferito.

Da parte nostra ci auguriamo che quel confronto si apra prima possibile.

La ringraziamo per l'attenzione e per la pubblicità che vorrà dare al nostro contributo.

Roma 24.10.2011

CGIL CISL UIL CISAL USB
Luigi Ruggeri Maurizio Gentile Stefano Materazzi Giancarlo Fumi Anna Masi

In primo luogo sono lusingato dell'interessamento dei sindacati alle mie notizie, preciso subito però che, nonostante il cognome, sono assolutamente impreparato in maniera sindacale.

L'articolo in questione proveniva, come peraltro specificato nell'articolo, da un mare di appunti presi durante la relazione del Presidente, appunti che ho sintetizzato ad uso e consumo in primis dei colleghi della Provincia di Macerata (come penso sia evidente da questo comunicato) poi dei colleghi Delegati che, come già più volte detto, possono tranquillamente copiare integralmente, o rielaborare, quanto da me scritto, per gli usi più opportuni che vorranno farne, sempre nei confronti dei colleghi architetti o ingegneri.

Come gentilmente richiesto dò pubblicità alla nota con lo stesso mezzo, ritenendo che la stessa possa portare un utile contributo specie ai colleghi Delegati, dal momento che approfondisce un argomento che, per problemi principalmente di tempo, non viene sufficientemente approfondito in sede di CND.

Sono felice poi di apprendere che il Contratto Nazionale ed il D.lgs 163/06 prevedano già gli strumenti giuridici/economici del caso, ma nessuna contraddizione col sottoscritto che semplicemente ha riferito, da appunti presi velocemente dalla relazione verbale, sempre suscettibili di imprecisioni.

Nello specifico tuttavia ricordo a memoria, non dagli appunti, che il Presidente arch. Muratorio, riferiva di non sapere come si potessero compensare gli interessati per l'ovvio maggior carico di lavoro e di responsabilità, riferendosi non tanto ai dirigenti, il cui compenso è già differenziato, ma agli altri lavoratori, come ad esempio i sette colleghi dell'Ufficio Tecnico citati nella nota. Il sunto poi è stato quello pubblicato solo per sinteticità, e pensare che spesso vengo criticato per la scarsa capacità di sintesi.

Nell'augurarmi che il problema non esista o che possa essere rapidamente risolto ricambio di Distinti saluti.

Alla prossima, presumibilmente fine Novembre, primi di Dicembre.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
N.B. l'articolo riflette (ovviamente) la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.